



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

Prot. n. 2975

Molveno, 24 luglio 2007

ORDINANZA 21/2007

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA VIABILITA' STRADALE NELLA ZONA LIDO DEL CENTRO ABITATO DI MOLVENO.

Regolamentazione ex artt. 5, 6, 7 del D.Lgs.285/1992 ed apposizione relativa segnaletica prevista dallo stesso D.Lgs. e dal D.P.R. 495/1992.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo estivo ed in alcune giornate in particolare, vista l'elevata presenza di turisti, si rende necessario individuare ulteriori aree destinate alla sosta dei veicoli, in considerazione che le relative aree destinate a parcheggio risultano sature;

CONSIDERATO che la mancata individuazione di precise aree da destinare a parcheggio causerebbe una forte congestione al traffico veicolare sia nelle vie dell'abitato di Molveno sia sulla Strada Statale 421;

CONSIDERATO che un blocco della circolazione provocherebbe, vista l'elevata presenza di turisti, dei forti ritardi per raggiungere la zona da parte dei mezzi di primo soccorso con possibili conseguenze per coloro che necessitano di una veloce assistenza da parte di personale specializzato;

ATTESO che non vi è la possibilità di far sostare le autovetture all'esterno dell'abitato di Molveno;

RITENUTO di dover garantire la tutela della pubblica incolumità nelle giornate di maggior afflusso turistico;

CONSIDERATO che l'individuazione di aree adibite a parcheggio garantiscono la massima sicurezza nonché un servizio ai frequentatori della nostra località turistica;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni integrative dello stesso, D.L.vo 10 settembre 1993, n.360;

VISTO il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.;

ORDINA

1. di individuare, quali ulteriori area da adibirsi a parcheggio, ai sensi e ai fini di quanto indicato in premessa, esclusivamente per la fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00, le seguenti zone:
 - a) per le autovetture, l'area coltivata a prato stabile compresa tra il parcheggio Ischia e l'area sosta Camper;
 - b) per i camper, l'area recintata coltivata a prato stabile compresa tra l'area camper e la piazzola di atterraggio dell'elisoccorso;

2. l'istituzione dal 24.07.2007 al 09.09.2007, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con estensione per la sola giornata del 15.08.2007 (ferragosto) alle ore 24.00, della sosta regolamentata a pagamento mediante parcometro senza limitazione di tempo, per sole autovetture, nell'area individuata al precedente punto 1.a), con:
 - a) tariffa oraria di €. 1,00, con pagamento minimo di euro 0,50;
 - b) tariffa giornaliera di €. 6.00, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
3. l'istituzione dal 24.07.2007 al 09.09.2007, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, della sosta regolamentata a pagamento mediante parcometro senza limitazione di tempo, per soli camper, nelle area individuata al precedente punto 1.b), con:
 - a) tariffa giornaliera di €. 15.00, non frazionabile, dalle ore 0.00 alle ore 24.00;

DISPONE

inoltre che:

1. la somma sarà riscossa mediante il dispositivo di controllo (parcometro) installato presso i parcheggi Ischia e Piscina e per la sola area adibita alla sosta dei camper dagli addetti al controllo. La relativa ricevuta di pagamento andrà esposta, in modo ben visibile dall'esterno, nella parte anteriore del veicolo;
2. l'ingresso in tali aree sarà concesso e regolamentato esclusivamente da appositi addetti, qualora le già previste aree a parcheggio risulteranno sature;
3. all'ingresso delle aree sarà esposta la segnaletica prevista dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
4. gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

AVVERTE

- la presente ordinanza costituisce revoca dell'ordinanza n° 20 di data 13.07.2007;
- che avverso la presente ordinanza, entro sessanta giorni, è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. di Trento od al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992;
- che contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D.L. 30/4/92 n. 285).

La presente ordinanza è trasmessa al Corpo Polizia Locale "S.A Rotaliana Paganella" e alla Stazione Carabinieri Andalo, il cui personale è incaricato dell'esecuzione della stessa, e alla segerreteria comunale per la pubblicazione all'Albo.

IL SINDACO
Nicolussi geom.Paolo
